



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 24/09/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma di aver stipulato in data 13/11/2013 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 60/96 (pari a Euro 182,00 ciascuna).

Il cliente ha presentato reclamo in data 26/02/2020, chiedendo la somma complessiva di Euro 819,21, in relazione alle voci di spesa accessorie, per la parte non goduta, con rimborso calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*.

Poiché il reclamo non ha avuto l'esito sperato, il cliente propone quindi ricorso chiedendo la restituzione della preindicato somma, oltre interessi legali dalla data di messa in mora. Chiede anche il pagamento delle spese di lite per € 320,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- In sede di estinzione anticipata, la Banca ha rimborsato al cliente la somma di € 62,08 a titolo di commissioni di gestione non ancora maturate.
- Le spese di istruttoria non sono suscettibili di rimborso in quanto trattasi di costi che maturano interamente nella fase di sottoscrizione del contratto e, come tali, sono considerate *upfront*.
- Le commissioni di attivazione sono di natura non ricorrente e, in quanto tali, non



suscettibili di rimborso.

- Le commissioni di intermediazione sono state trattenute e versate dalla Banca al mediatore per le attività prodromiche alla stipula del contratto; pertanto non sono soggette a restituzione pro quota.
- Le spese assicurative riguardanti la polizza per la copertura del rischio vita del cliente sono state sostenute direttamente dalla Banca, pertanto al cliente non spetta alcun rimborso in caso di estinzione anticipata, relativamente a tale voce.

L'intermediario chiede:

- in via principale di rigettare il ricorso;
- in via subordinata, di limitare il rimborso a quanto già offerto, ma rifiutato dal cliente, (€ 183,46) in sede di risposta al reclamo;
- in via di ulteriore subordinata, di tenere comunque conto di quanto già rimborsato.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*; inoltre *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi."*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, i costi accessori di cui si chiede la restituzione sono da considerarsi in parte *recurring* ed in parte *up front*. Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

**Dati di riferimento del prestito**

Importo del prestito	€ 12.533,71	Tasso di interesse annuale	8,75%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	182,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	37,50%
Data di inizio del prestito	01/01/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	16,36%

rate pagate	60	rate residue	36	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	16,36%	57,24		57,24
Commissioni di attivazione				611,52	Recurring	37,50%	229,32		229,32
Commissioni di gestione ed eventuali spese d'incasso				166,08	Recurring	37,50%	62,28	62,28	0,00
Commissioni intermediario del credito				1.223,04	Upfront	16,36%	200,04		200,04
<b>Totale</b>									<b>486,60</b>

L'importo, come sopra calcolato, non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci.

Gli interessi legali, per orientamento costante, vengono riconosciuti dal reclamo al saldo. Sempre da orientamento costante, non vengono riconosciute le spese di lite stante la serialità della questione.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 486,60 oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA